

**PRETURA PAOLA
(SEZ. SCALEA)****24 LUGLIO 1992****ESTENSORE:** SICURO**PARTI:** MAISTO, TROTTAL'UNITÀ, IL MATTINO, GAZZETTA
DEL SUD**Stampa • Pubblicazione
notizia lesiva • Richiesta
provvedimento cautelare •
Competenza territoriale.**

Nel caso di pubblicazione lesiva della reputazione è competente ad emanare il provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ. il Pretore del luogo in cui l'istante teme che stia per verificarsi il « fatto dannoso ». Quest'ultimo concetto è comprensivo della condotta, dell'evento e del nesso di causalità. Pertanto, in caso di diffamazione a mezzo stampa, è competente il Pretore del luogo in cui risiedono e svolgono la loro attività i ricorrenti.

**Stampa • Pubblicazione
notizia lesiva • Omessa
richiesta stragiudiziale di
rettifica • Richiesta
provvedimento cautelare •
Non concedibilità.**

Nell'ipotesi in cui con il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. venga richiesto un provvedimento avente il contenuto di ordine di pubblicazione di una rettifica senza preventiva richiesta al direttore del giornale, vi è un difetto di interesse ad agire costituendo la suddetta richiesta una condizione dell'azione.

**Stampa • Pubblicazione notizia
lesiva • Richiesta di provvedimento d'urgenza • Non concedibilità.**

Atteso il carattere sommario del giudizio ex art. 700 cod. proc. civ., non può essere accolta la richiesta di un provvedimento che statuisca l'infondatezza delle asserzioni contenute in un articolo di stampa. Non giova, infatti, ai ricorrenti dare pubblicità ad un accertamento che, in quanto sommario e provvisorio, si risolve in una verifica superficiale dei dati oggettivi introdotti nel giudizio. Pertanto la rettifica ex art. 8 legge 47/1948 si rivela strumento cautelare esaustivo della tutela della identità personale.

Il Pretore, letti gli atti e sciogliendo la riserva.

PREMETTE IN FATTO. — Con ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. depositato il 9 luglio 1992 Maisto Giuseppe Pietro, Trotta Vera, Maisto Giacomo, Maisto Guido, Maisto Marco e Maisto Kira esponevano che alcuni articoli pubblicati sui quotidiani « L'Unità », « Il Mattino » e la « Gazzetta del sud » facevano riferimento ad investimenti nel Comune di Praia a Mare da parte dei Maisto, definiti clan o consorteria di camorristi ex cutoliani, e rilevavano l'inadempienza dell'ente comunale nella repressione dell'abusivismo edilizio da essi perpetrato; che tali affermazioni erano completamente inventate e gravemente lesive della loro reputazione; che gli immobili realizzati dalle società e dalle ditte individuali che loro facevano capo erano conformi a tutte le prescrizioni urbanistiche; che soprattutto l'affermazio-

ne di loro presunti collegamenti con organizzazioni camorristiche era lesiva dell'immagine e della reputazione; che il pregiudizio, inerente principalmente alla sfera non patrimoniale, si estendeva anche alla attività imprenditoriale, specie turistico alberghiera, e professionale ed aveva certamente i caratteri dell'imminenza e dell'irreparabilità. Tanto premesso, chiedevano che il Pretore ordinasse ai direttori responsabili di ciascuna delle tre testate sopra indicate « di pubblicare immediatamente sui giornali stessi, con risalto e dimensioni non inferiori a quelle degli articoli diffamatori pubblicati nelle rispettive testate l'incondizionata smentita delle affermazioni... ingiungendo loro di astenersi dal ripeterle ».

Disposta la comparizione delle parti, si costituivano le società editrici e i direttori responsabili dei quotidiani sopra indicati. Tutti eccepivano, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Pretore adito richiama-ndo il costante orientamento giurisprudenziale che ravvisa nel Pretore del luogo di pubblicazione del giornale il giudice competente. Rilevavano inoltre l'improcedibilità dell'azione per il difetto della preventiva richiesta di rettifica ai sensi dell'art. 8, l. n. 47/48 come modificato dall'art. 42 l. 416/81. Nel merito rilevavano che gli articoli pubblicati si riferivano genericamente ai clan Maisto senza menzionare i ricorrenti e, pertanto, l'autoidentificazione di questi con le persone indicate era arbitraria. La società editrice e il direttore de « Il mattino » aggiungevano che le infiltrazioni nella zona di Praia a Mare di esponenti del « noto clan camorrista dei Maisto di Giugliano » erano state pubblicamente dichiarate dalle autorità di polizia giudiziaria e dall'Alto commissario antimafia in occasione dell'arresto del boss Ciro Sarno. I rappresentanti de « L'Unità » affermavano di aver ripreso la notizia da tutte le relazioni della Commissione parlamentare antimafia. Tutti concludevano per il rigetto dell'avversa domanda. All'udienza del 17 luglio 1992, all'esito dell'interrogatorio libero dei ricorrenti, sentiti i procuratori delle parti, il Pretore si riservava di provvedere.

OSSERVA IN DIRITTO. — È infondata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da tutti i resistenti. È noto al Pretore il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui la competenza, prima dell'inizio del giudizio di merito, va radicata, ai sensi dell'art. 701 cod. proc. civ., nel luogo in cui viene posta in essere la condotta lesiva piuttosto che in quello ove può determinarsi il pregiudizio temuto. In caso di lesione di diritti della personalità per effetto della pubblicazione di giornali o riviste, si è pertanto affermata la competenza del Pretore del luogo di pubblicazione in quanto è in tale luogo che si verifica la prima diffusione con potenziale percezione della lesione. Il provvedimento d'urgenza sarebbe finalizzato ad inibire in via preventiva l'attività lesiva. Quest'ultima, costituendo l'oggetto principale del procedimento, rappresenterebbe pertanto il migliore criterio di collegamento ai fini della competenza territoriale. La principale finalità di questo orientamento è quello di evitare ogni incertezza nell'individuazione del foro competente, specie a fronte di quotidiani a diffusione nazionale, anche in considerazione della inderogabilità della competenza territoriale in materia di procedimenti cautelari (art. 28 cod. proc. civ.). Ritiene il giudicante, riprendendo un indirizzo condiviso da una parte della giurisprudenza di merito, che tale impostazione non sia pienamente corrispondente alla lettera ed alla ratio della norma. L'art. 701 cod. proc. civ., riguardo al procedimento cautelare *ante causam*, pone accanto

ad un referente di tipo oggettivo (luogo di verificaione del fatto dannoso), uno di tipo puramente soggettivo (« luogo in cui l'istante teme »). Come ha rilevato autorevole dottrina, il criterio per l'individuazione del giudice competente non può prescindere dalla comparazione di tali due elementi. Si tratta cioè di valutare se l'assunto per cui un determinato pregiudizio sta per prodursi in un determinato luogo sia, in concreto, suffragato da un adeguato collegamento territoriale rispetto alla situazione giuridica dedotta in giudizio. Ora, per l'individuazione del « fatto dannoso » non può prescindersi dalla elaborazione dottrinale e giurisprudenziale in materia di fatti illeciti. In questa accezione il fatto dannoso non può che essere considerato come comprensivo della condotta, dell'evento e del nesso di causalità. La consumazione dell'illecito, pertanto, va ancorata al momento di produzione dell'evento. Dalla lettera dell'art. 701 cod. proc. civ., come pure dal requisito dell'imminenza del pregiudizio posto dall'art. 700 come essenziale per la concessione del provvedimento, si evince agevolmente che il pregiudizio temuto deve essere in atto e che la misura cautelare deve tendere ad impedirne la realizzazione. Nel caso di condotta lesiva consistente nella pubblicazione di articoli di stampa la lesione della reputazione si verifica istantaneamente nel momento di diffusione del giornale. Riguardo alla stampa quotidiana, poi, la proposizione del ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. avviene sempre dopo che tale diffusione è cessata e, pertanto, la condotta si è consumata. Il pregiudizio temuto, l'unico sul quale il provvedimento può incidere, inerisce invece alla vita di relazione ed alla sfera patrimoniale del ricorrente e rappresenta una conseguenza esterna alla lesione della reputazione o dell'immagine già prodottasi. Rispetto a tale conseguenza va valutata sia l'irreparabilità del pregiudizio, sia la competenza territoriale. D'altra parte la giurisprudenza, specie in tema di provvedimenti d'urgenza in materia di lavoro, non appare insensibile ad un'impostazione di questo tipo. Così, in tema di trasferimento di un dipendente di istituto bancario, è stata affermata la competenza del Pretore del luogo di svolgimento dell'attività lavorativa e non di quello del luogo ove era stata adottata la decisione (v. fra le tante, Cass., Sez. Un., 2 aprile 1989, n. 1609). Nella pronuncia citata, per la verità, la Corte ribadisce previamente, in maniera espressa, la validità dell'orientamento tradizionale sopra richiamato e chiarisce: « Il luogo in cui il lavoratore trasferito o licenziato presta la propria attività viene in rilievo non già come luogo in cui si è prodotto, o può prodursi, il temuto effetto o evento dannoso, ma come quello in cui si perfeziona la condotta, cioè, il fatto dannoso o, in altri termini, come quello in cui la condotta denunciata si estrinseca ed entra in contatto con la sfera giuridica del denunciante ». La condotta illecita viene scissa nei due momenti della deliberazione e della attuazione. Il luogo di attuazione della deliberazione verrebbe in rilievo come luogo di perfezionamento della condotta ai fini della competenza ex art. 701 cod. proc. civ. in conformità dell'orientamento tradizionale. A prescindere dalla discutibile costruzione dogmatica, ciò che conta nell'affermazione di cui sopra è la valorizzazione del contatto tra la condotta e la sfera giuridica del ricorrente ai fini della determinazione della competenza. Infatti, se la lesione della reputazione o dell'immagine, incide sulla qualità della persona in un determinato contesto sociale, è evidente che il *vulnus* della sfera giuridica si verifica, quantomeno in misura prevalente, nel luogo ove l'individuo vive e lavora, dove la sua personalità si estrinseca. Il che, in ultima analisi, conforta nella tesi della necessità di colle-

gare, anche ai fini della determinazione della competenza, il fatto illecito oggettivamente considerato con le conseguenze pregiudizievoli per la sfera giuridica dell'interessato che dal piano derivano.

Sotto altro profilo l'interpretazione appena proposta appare la più rispondente alla *ratio* della disciplina della competenza nei procedimenti cautelari *ante causam*. Essendo la finalità ultima del ricorso ex art. 700 quella di ovviare ad un pregiudizio minacciato, è evidente che è il giudice del luogo ove tale pregiudizio sta per verificarsi, e non di quello, eventualmente remoto, ove è stata posta in essere la condotta cui l'evento dannoso è causalmente connesso, ad avere una maggiore facilità di cognizione e di intervento. È infatti, con riferimento al primo spazio territoriale che vanno valutati i requisiti dell'imminenza ed irreparabilità del pregiudizio. Allo stesso modo, l'apprezzamento dei provvedimenti « più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito », non può che essere riferito alla sfera giuridica del ricorrente, vale a dire alla realtà territoriale nella quale questi opera e nell'ambito della quale può concretamente incidere il pregiudizio minacciato.

Ulteriore argomento in contrasto con la tesi tradizionale, sostenuto con forza da tutta la giurisprudenza di merito che a questa ha reagito, è rappresentato dalla necessità di salvaguardare il principio della precostituzione per legge del giudice naturale. Fondare sulla sola condotta lesiva la determinazione della competenza territoriale consentirebbe al soggetto responsabile di scegliere il giudice della cautela ponendo in essere l'attività in questione in un luogo anziché in un altro.

Alla luce delle argomentazioni svolte, nel caso che ci occupa di lesione della reputazione a mezzo stampa, luogo del temuto pregiudizio è quello ove risiedono e svolgono la loro attività i ricorrenti. Considerato che tale luogo si identifica pacificamente in Praia a Mare, va riconosciuta la competenza per territorio di questo Pretore.

Passando all'esame del merito della vertenza, è da prendere in primo luogo in esame la domanda attrice così come originariamente formulata nell'atto introduttivo di lite. Come già ricordato nella narrativa del presente provvedimento, i ricorrenti hanno richiesto la pubblicazione sui quotidiani interessati di una « incondizionata smentita » delle affermazioni ritenute diffamatorie contenute negli articoli richiamati in ricorso. Tale smentita, per la totale identità di contenuti e finalità, coincide con la rettifica di cui all'art. 8, legge 8 febbraio 1948, n. 47, come sostituito dall'art. 42 legge 5 agosto 1981, n. 416 che prevede il diritto degli interessati a far inserire nella pubblicazione « le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale ». Nella costruzione legislativa la rettifica si atteggia come un diritto potestativo dell'interessato. Questi, ove si ritenga lesa dalle affermazioni pubblicate, ha la facoltà di richiedere al direttore responsabile del giornale la pubblicazione di dichiarazioni o rettifiche. Il direttore, salvi i limiti formali previsti dalla legge ed il limite più generale della liceità penale, ha l'obbligo della pubblicazione nei termini fissati, indipendentemente da qualsiasi sindacato sulla verità oggettiva o sulla veridicità. Come ha sottolineato autorevole dottrina, il diritto di rettifica si connota come una estrinsecazione del diritto all'identità personale. Esso trova la sua disciplina legislativa come diritto di accesso di

tutti i cittadini ai mezzi di comunicazione di massa ove questi vengano ad incidere sulla loro sfera giuridica. Sotto altro profilo, la rettifica garantisce all'interessato la possibilità di partecipare al processo di formazione e circolazione delle idee, con specifico riferimento alle ipotesi in cui tale circolazione sia suscettibile di incidere sulla sua sfera giuridica. Il cittadino ha perciò il diritto di veder pubblicata, con lo stesso risalto delle affermazioni di cui si lamenta, la propria verità, da contrapporre a quella del giornalista, così da fornire al lettore elementi critici di valutazione delle affermazioni riportate. Ai sensi del comma 5 del citato art. 8, in caso di omessa rettifica ovvero di rettifica pubblicata in contrasto con le prescrizioni legislative, l'autore della richiesta « può chiedere al pretore, ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., che sia ordinata la pubblicazione ». Il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. diventa così strumento di cautela tipico per dare attuazione al diritto potestativo di rettifica. Tant'è che la giurisprudenza prevalente ritiene che il semplice accertamento dell'omissione o dell'irregolarità della rettifica è requisito necessario e sufficiente per l'accoglimento del ricorso, senza che rilevi l'accertamento dei presupposti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*.

Su tali premesse, ove con il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. venga richiesto un provvedimento avente il contenuto di ordine di pubblicazione di una rettifica senza preventiva richiesta al direttore del giornale, vi è un difetto di interesse ad agire. Quando l'interessato non ha attivato la procedura prevista dalla legge, come pacificamente nel caso di specie, la richiesta di provvedimento d'urgenza non si giustifica in alcun modo in quanto volta ad attuare un diritto potestativo che il ricorrente non ha mai esercitato. Sotto questo profilo, pertanto, il ricorso non è improcedibile, ma inammissibile per difetto di una condizione dell'azione. È, infatti, palesemente infondato il richiamo effettuato dai ricorrenti al comma 10 dell'art. 21 legge 47/48. Tale norma riguarda la possibilità di richiedere al giudice penale, investito della cognizione della omissione da parte del direttore responsabile di quanto imposto dall'art. 8, prevista come reato prima della legge 689/81, di ordinare la pubblicazione della rettifica ai sensi degli artt. 232 e 219 cod. proc. pen. abrogato. A parte ogni altra considerazione, specie connessa all'avvenuta depenalizzazione del reato di omessa rettifica e al mutato ruolo del Pretore in sede penale dopo l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, è evidente che la sussistenza dell'illecito e il conseguente procedimento repressivo presuppongono comunque l'avvenuta richiesta di rettifica ed il perfezionamento dell'illecito di cui al comma 6 dell'art. 8. Non sembra nemmeno possibile considerare il ricorso ex art. 700 cod. proc. civ., che, per quanto rivolto al giudice, è notificato anche ai direttori responsabili dei quotidiani interessati, come equipollente della richiesta di rettifica. Il citato art. 8 disciplina sul piano formale la richiesta prevedendo che in essa si faccia riferimento allo scritto e che la stessa sia contenuta in 30 righe. La giurisprudenza prevalente ritiene che il mancato rispetto delle forme escluda l'obbligo di pubblicazione. Nel caso di specie, in particolare, non può univocamente individuarsi dal ricorso quale sia il testo che dovrebbe essere oggetto della pubblicazione.

Rimane da esaminare la domanda attrice come modificata in sede di comparizione delle parti. In udienza i ricorrenti hanno richiesto « che il Pretore adito, ai sensi degli artt. 700 cod. proc. civ. e 21 legge 47/48, dichiari infondate e diffamatorie le notizie apparse sui quotidiani di cui al

paragrafo 1 del ricorso, con ordine di pubblicazione del provvedimento anche su altri giornali». A parte l'equivoco richiamo dell'art. 21, la cui inconferenza ai fini del presente giudizio è già stata sottolineata, tale domanda va intesa come volta ad apprestare tutela cautelare diretta al diritto all'identità personale. I ricorrenti chiedono, previo accertamento degli ordinari presupposti della tutela d'urgenza, un provvedimento che statuisca l'infondatezza delle asserzioni contenute negli articoli di giornale richiamati in ricorso e che, adeguatamente pubblicizzato, salvaguardi la loro reputazione. Così intesa, la domanda non può trovare accoglimento. È vero che nel caso di specie, almeno in astratto, non si pone un problema di residualità della tutela atipica. Il principio per cui la procedura *ex art. 700 cod. proc. civ.* è esperibile ove manchi una azione cautelare tipica, è riferibile esclusivamente a procedimenti cautelari di tipo giurisdizionale, non alla procedura di rettifica di cui all'art. 8 legge 47/48 che non presenta evidentemente tali caratteristiche. Né a diversa soluzione porta la già richiamata previsione di cui al comma 5 del medesimo articolo. In questo caso, infatti, per le ragioni già esposte, il richiamo dell'art. 700 cod. proc. civ. determina la tipizzazione di un rimedio cautelare alla violazione del diritto potestativo di rettifica. Il che non esclude la facoltà di adire il giudice della cautela a diretta tutela del diritto all'identità personale in conformità dei principi generali che regolano la materia.

Si tratta piuttosto di verificare, in concreto, se, nel caso oggetto del presente giudizio, sia configurabile un provvedimento, diverso dalla rettifica prevista dalla legge sulla stampa, idoneo a soddisfare l'esigenza cautelare sottesa alla richiesta. I ricorrenti appunto hanno richiesto la pubblicazione dell'emanando provvedimento con il relativo accertamento dell'insussistenza dei fatti loro attribuiti.

Ritiene, tuttavia, il Pretore che nel caso di specie l'ordine di pubblicazione della presente ordinanza sia incompatibile con il carattere sommario della cognizione. Indipendentemente dal dibattuto problema dell'ammissibilità dell'ordine di pubblicazione dei provvedimenti d'urgenza e dell'applicabilità a tali provvedimenti dell'art. 120 cod. proc. civ., cui in generale può darsi soluzione positiva, è da tenere presente che, in questo ambito, la pubblicazione del provvedimento deve corrispondere ad una finalità cautelare. Deve impedire cioè che il fatto dannoso produca conseguenze ulteriori pregiudizievoli per il ricorrente. In ipotesi di lesione dell'identità personale attraverso la stampa, è evidente come la pubblicazione di una sentenza che sancisca, con forza di giudicato, la falsità delle asserzioni pubblicate, possa contribuire a riparare il pregiudizio subito.

Un accertamento di questo genere non è invece compatibile con la procedura d'urgenza. La sommarietà della cognizione impedisce di attribuire all'accertamento giudiziale quel connotato di verità processuale e di intangibilità che solo giustifica una divulgazione. È noto al Pretore come, frequentemente, specie in ipotesi di concorrenza sleale, la giurisprudenza di merito abbia ritenuto di disporre la pubblicazione del provvedimento d'urgenza che accerta l'illiceità di determinate condotte e prescrive al soccombente determinati comportamenti. In tali ipotesi, tuttavia, l'ordine di pubblicazione riveste carattere accessorio rispetto alla statuizione principale e serve ad assicurare con maggiore certezza gli effetti della pronuncia di merito. Nel caso in esame, viceversa, il contenuto del provvedimento

cautelare sarebbe rappresentato esclusivamente da un accertamento sommario. Dare pubblicità a tale accertamento non consentirebbe di salvaguardare la posizione giuridica dedotta in giudizio. Alle verità contrapposte del giornalista e dei ricorrenti il giudice dovrebbe opporre una propria verità individuata sulla base di una cognizione superficiale in quanto sommaria e, soprattutto, provvisoria. Il *fumus boni juris* autorizza l'emissione di un provvedimento d'urgenza, ma, per definizione, non costituisce accertamento definitivo di una realtà di fatto o normativa. L'accertamento del *fumus* costituisce, in definitiva, una prognosi di fondatezza della domanda di merito, ma ha un valore limitato all'ambito endoprocessuale. Così, nel caso in esame, è vero che nessuna prova i resistenti hanno fornito circa collegamenti dei Maisto con organizzazioni camorristiche ovvero circa le irregolarità denunciate dagli articoli oggetto del ricorso. È anche vero, tuttavia, che l'indagine circa le fonti delle affermazioni riportate negli articoli e l'eventuale falsità delle stesse avrebbe richiesto un'istruzione complessa incompatibile con la procedura d'urgenza. Con il presente provvedimento il giudice può solo affermare che sussiste un *fumus* di fondatezza della pretesa attrice. Tale affermazione legittima l'emissione di un provvedimento cautelare, ma, di per sé, non ne può costituire l'oggetto. Dal punto di vista della cautela, allora, si tratta di fornire i lettori dei quotidiani elementi di valutazione critica del contenuto degli articoli già pubblicati. Attribuire rango di smentita alla valutazione giudiziale dei dati oggettivi introdotti nel presente procedimento, finalizzata, in via esclusiva, all'individuazione dei presupposti per il provvedimento ex art. 700 cod. proc. civ., è, per un verso, inutile perché non giova ai ricorrenti dare pubblicità ad un accertamento sommario e strumentale ad una pronuncia di tipo cautelare, per altro verso, è inopportuno perché fornisce all'opinione pubblica una valutazione condizionata dalla peculiarità della procedura esperita e fondata su dati palesemente incompleti. La rettifica ex art. 8 legge 47/48, allora, si rivela strumento cautelare esaustivo della tutela dell'identità personale, non sul piano generale ed astratto, ma con riferimento alla fattispecie concreta oggetto della cognizione. È infatti con la richiesta di rettifica che i ricorrenti avrebbero potuto, e possono in futuro, prospettare i dati oggettivi e le valutazioni degli stessi che, secondo il loro punto di vista, smentiscono l'asserto giornalistico. Non può sfuggire, del resto, che, proprio la difficoltà di individuare forme adeguate di tutela cautelare dell'identità personale, giustifica lo strumento della rettifica il quale ovvia all'inconveniente dell'unilateralità dell'informazione, prescindendo completamente da un accertamento della veridicità delle affermazioni del soggetto che si assume leso. Anche la domanda spiegata in udienza va dunque rigettata.

Stante la complessità e la particolarità delle questioni affrontate, sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.

P.Q.M. — visto l'art. 700 cod. proc. civ., disattesa ogni contraria istanza, così provvede: 1) rigetta la richiesta di provvedimento d'urgenza; 2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente procedimento.

**DIRITTO DI RETTIFICA IN
MATERIA DI STAMPA E
TUTELA CAUTELARE EX
ART. 700 COD. PROC. CIV.**

Il provvedimento sopra riportato ripropone una delle più dibattute questioni connesse all'istituto della rettifica in materia di stampa: il rapporto tra l'art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, così come modificato dall'art. 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e la tutela cautelare ed urgente ex art. 700 cod. proc. civ.

In particolare i problemi che emergono dalla pronuncia possono così sintetizzarsi:

a) nel caso di diffusione a mezzo stampa di notizie ritenute¹ lesive della dignità o contrarie a verità, il soggetto al quale le notizie stesse si riferiscono può agire in giudizio ex art. 700 cod. proc. civ. al fine di ottenere la pubblicazione della rettifica senza avere preventivamente inviato al soggetto passivamente legittimato (direttore della pubblicazione) la richiesta stragiudiziale prevista dall'art. 42 legge 416/1981?

b) sono azionabili rimedi alternativi e/o concorrenti all'istituto della rettifica?

La risposta ai quesiti suesposti passa, inevitabilmente, attraverso l'inquadramento sistematico dell'istituto della rettifica e, conseguentemente, l'individuazione della « natura » del rinvio operato dall'art. 42 legge 416/1981 all'art. 700 cod. proc. civ.

L'orientamento più accreditato costruisce la rettifica come *diritto potestativo* del soggetto al quale si riferiscono le notizie e/o le immagini diffuse attraverso la stampa di ottenere la divulgazione, da parte dello stesso mezzo informativo, « di una ulteriore comunicazione di propria provenienza, volta a ristabilire la verità del fatto o, più semplicemente, a far presente, in funzione riequilibratoria, il punto di vista dell'interessato sull'evento ritenuto lesivo della dignità dello stesso o, comunque, contrario a verità così come reso di pubblico dominio »².

Il *droit de reponse* garantisce, in tal modo, la dialettica nel sistema di informazione soddisfacendo, nel contempo, gli interessi individuali del soggetto che richiede la rettifica — in via principale l'interesse alla tutela della propria identità personale³ — e l'interesse pubblico alla completezza

¹ Il tenore letterale dell'art. 42 legge 416/1981 non lascia dubbi sulla volontà legislativa di privilegiare una valutazione assolutamente soggettiva. V.G. CORASANTI, *Tutela d'urgenza del diritto di rettifica e limiti del sindacato giurisdizionale*, in *Giust. civ.*, 1985, p. 1829; in tal senso v. R. PARDOLESI, *nota a Pret. Roma*, 1 agosto 1985, in *Foro it.*, 1985, p. 2781.

² P. LAX, *Il diritto di rettifica nell'editoria e nella radiotelevisione*, Padova, 1989, p. 22.

³ Sulla rettifica come strumento di tutela della identità personale cfr. in giurisprudenza Pret. Roma 12 novembre 1982,

in *Foro it.*, 1983, p. 463; Cass., 5 aprile 1990, in *Foro it.*, 1990, p. 3456 con nota di S. DI PALMA. In dottrina v. V. ZENO-ZENCOVICH, *La rettifica: diritto soggettivo o rimedio processuale?*, in questa *Rivista*, 1985, p. 248; Id., *Il danno da notizia inesatta non diffamatoria*, in questa *Rivista*, 1992, p. 77. La Corte Costituzionale con sentenza n. 225 del 10 luglio 1974 (in *Giur. cost.*, 1974, p. 1775 con nota di R. ZACCARIA e C. CHIOLA) ha definito la rettifica un diritto il cui riconoscimento è « imposto dal rispetto dei fondamentali diritti dell'uomo ».

ed imparzialità dell'informazione⁴.

La ricostruzione della rettifica come diritto soggettivo non entra in crisi attraverso il richiamo contenuto nell'art. 8 legge 47/1948 all'art. 700 cod. proc. civ.

Il suddetto rinvio, in altri termini, non può condurre a ritenere che la rettifica sia una « sottospecie » dei rimedi previsti dall'art. 700 cod. proc. civ. È stato osservato che « a sostegno di tale conclusione milita la decisiva considerazione sistematica che, poiché l'art. 700 cod. proc. civ. disciplina le fattispecie non previste né nel precedente capo del codice di rito, né in altre leggi, assumendo pertanto natura atipica, sarebbe contraddittorio far rientrare nella fattispecie atipica una che, a tutta evidenza, è tipica »⁵.

A questo punto sorge un interrogativo: qual è la natura del rinvio all'art. 700 cod. proc. civ.? Sull'argomento le opinioni risultano divergenti.

Parte della dottrina⁶, infatti, ritiene che il rinvio operato dall'art. 8 legge 47/1948 ha carattere *materiale* nel senso che tutte le condizioni ed i presupposti previsti nell'art. 700 cod. proc. civ. (*fumus boni iuris* e *periculum in mora*) costituiscono parte integrante del citato art. 42 legge 416/81, aggiungendosi ai presupposti della tutela indicati in questa norma.

L'orientamento opposto⁷ sostiene che il suddetto rinvio ha carattere me-

⁴ Sulla rettifica come strumento di arricchimento notiziale v. in giurisprudenza v. Cass., 5 aprile 1990, *cit.*; in dottrina v. E. SANTORO, *Frammenti di una ricerca in tema di rettifica*, in *Dir. radiodiff.*, 1976, p. 470; E. ROPPO, *Il diritto di rettifica nella disciplina dei mezzi di comunicazione di massa*, in *Foro it.*, 1983, p. 468; V. RICCIUTO, *Diritto di rettifica, identità personale e danno patrimoniale all'uomo politico*, in questa *Rivista*, 1985, p. 223; V. ZENO-ZENCOVICH, *Onore e reputazione nel sistema del diritto civile*, Napoli, 1985, p. 366 ss.; ID., *I rimedi alternativi o concorrenti all'istituto della rettifica*, in questa *Rivista*, 1986, p. 946; P. LAX, *op. cit.*, p. 25 ss.; M.E. LA TORRE, *Ripubblicazione di rettifica e (limiti del) potere del giudice*, in *Foro it.*, 1991, p. 2560. Per un'ampia esposizione dei diversi orientamenti dottrinali sulle analogie e differenze tra diritto di rettifica e diritto di accesso v. P. LAX, *op. cit.*, p. 25 ss.; in argomento v. anche G. CORASANTINI, *Diritto di accesso, diritto di rettifica, impresa di informazione*, Milano, 1986, p. 17 ss.

⁵ V. ZENO-ZENCOVICH, *I rimedi alternativi o concorrenti all'istituto della rettifica*, *cit.*, p. 945.

⁶ Cfr. F. TOMMASEO, *In margine al caso Tortora*, in *Giur. it.*, 1986, p. 654; R. VACCARELLA, *Limiti del sindacato del giudice e diritto di rettifica*, in *Giust. civ.*, 1988, p. 1069. Risulta interessante la posizione di G. NANNI, *Diritto di rettifica, identità per-*

sonale e principio di uguaglianza, in questa *Rivista*, 1989, p. 283; l'autore contesta la preclusione assoluta rispetto alla verifica del *fumus boni iuris* ritenendo che il giudice adito dovrà e potrà inoltrarsi nel merito dello stato soggettivo del richiedente al fine di evitare abusi da parte dello stesso ma non può sindacare il merito della notizia contestata. In giurisprudenza v. Pret. Roma, 24 novembre 1984, in *Foro it.*, 1985, p. 912; Pret. Roma, 1 aprile 1985, in *Giur. it.*, 1986, p. 407; Pret. Roma, 12 dicembre 1987, in questa *Rivista*, 1988, p. 464; Pret. Roma, 21 aprile 1988, *ibidem*, 1988, p. 468.

⁷ Cfr.: A. FIGONE, *Il diritto di rettifica nelle recenti elaborazioni di dottrina e giurisprudenza*, in *Giust. civ.*, 1987, p. 405; V. ZENO-ZENCOVICH, *Il « nuovo » diritto di rettifica: Parlamento mi fé, disfecemi Pretore*, in questa *Rivista*, 1988, p. 472; G. CORASANTINI, *Nuova luce sul diritto di rettifica: spunti di riflessione in margine alle più recenti posizioni della giurisprudenza*, *ibidem*, 1990, p. 1037. La giurisprudenza più recente concorda nel ritenere il rimedio ex art. 700 cod. proc. civ. come semplice modello procedimentale, cfr.: Pret. Roma, 22 giugno 1990, in questa *Rivista*, 1990, p. 1032; Pret. Roma, 10 luglio 1990, *ibidem*, 1991, p. 162; Pret. Roma, 29 aprile 1991, *ibidem*, 1991, p. 889; Pret. Roma, 23 dicembre 1991, *ibidem*, 1992, p. 870.

ramente *formale*; l'art. 42 legge 416/81, in altri termini, avrebbe fatto riferimento esclusivamente al rito da seguire per l'azione in rettifica, restando fuori i presupposti sostanziali del rimedio atipico e rilevando soltanto quelli indicati nello stesso art. 42 legge 416/1981: la mancata, parziale o inesatta pubblicazione della rettifica richiesta dall'interessato.

L'accoglimento dell'una o dell'altra tesi ha implicazioni pratiche di non scarso rilievo. Se si condivide, infatti, il carattere materiale del rinvio all'art. 700 cod. proc. civ. si giunge a ritenere che il giudice adito deve accertare la sussistenza delle condizioni del procedimento cautelare: *fumus boni iuris* (pubblicazione di notizia lesiva della dignità o contraria a verità e mancata pubblicazione della rettifica tempestivamente e ritualmente inviata); *periculum in mora* (possibilità di pregiudizio imminente ed irreparabile ai diritti della personalità dell'interessato) e fissare, conseguentemente, il termine per il giudizio di merito. I sostenitori di codesto orientamento muovono dalla considerazione secondo la quale la riduzione del giudice a semplice « braccio secolare » del richiedente la rettifica nasconde in sé il pericolo di un abuso del diritto e di una conseguente vanificazione della *ratio* dell'istituto *de quo*: l'attuazione di un vero e proficuo contraddittorio informativo⁸. Nell'ambito di questa ricostruzione, pertanto, il concetto di « contrario a verità » deve essere « interpretato dal giudice caso per caso perché di per se stesso si presta ad equivoci... sarà quindi il giudice, nell'esame del caso singolo, a valutare la ragionevolezza di una verità sostenuta dal ricorrente, il grado di antitetività con la verità enunciata... e la lesione degli interessi materiali o morali che deve avere una ragionevole rilevanza e non corrispondere ad una *parvitas* di materia »⁹.

L'orientamento *de quo*, pur muovendo dalla esigenza di assicurare un uso corretto e non pretestuoso del diritto di rettifica non sembra meritevole di adesione.

In via preliminare è opportuno rilevare che la lettura dell'art. 8 comma 5 non dà luogo ad alcun dubbio: la richiesta di rettifica *iussu iudicis* è collegata alla omessa pubblicazione della stessa o alla violazione delle modalità di pubblicazione; il legislatore, in altri termini, ha scelto di non subordinare l'emanazione del provvedimento pretorile né all'accertamento della falsità della notizia di cui viene richiesta la rettifica né al pericolo di un pregiudizio imminente ed irreparabile ai diritti della personalità dell'interessato.

Bisogna precisare, poi, che proprio l'inquadramento sistematico dell'istituto della rettifica consente di avallare la tesi secondo la quale l'art. 42 legge 416/1981 ha realizzato una tipizzazione dell'art. 700 cod. proc. civ. con l'introduzione di requisiti *sostanziali* e *formali* di tutela *nuovi* ed *autonomi* che si aggiungono al modello procedimentale *ex art. 700 cod. proc. civ.*, disposizione quest'ultima richiamata, pertanto, esclusivamente sotto il profilo *formale*. Se, infatti, la rettifica viene ricostruita¹⁰

⁸ Per un approfondimento di queste osservazioni v. R. VACCARELLA, *op. cit.*, p. 1070. In giurisprudenza v. Pret. Roma, 25 ottobre 1985, *inedita*.

⁹ Così Pret. Roma, 1 agosto 1985, in *Foro it.*, 1985, p. 2781.

¹⁰ Sul punto v. *supra*.

come un diritto soggettivo dotato di una propria autonomia e tipicità nell'ambito dei diritti fondamentali riconosciuti dal nostro ordinamento, non può essere assimilata ai *rimedi atipici* azionabili ex art. 700 cod. proc. civ.

È necessario osservare, inoltre, che i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* presuppongono una fase di merito che risulta inutile e non trova, pertanto, posto nell'ambito della tutela giurisdizionale del diritto in questione. Al riguardo è stato giustamente osservato¹¹ che la rettifica si configura come un diritto « effimero » nel senso che se esso non viene esercitato immediatamente il suo esercizio è del tutto vano. Il provvedimento d'urgenza, pertanto, lungi dal configurarsi come accertamento sommario e provvisorio sulla pretesa dedotta dal soggetto interessato ha carattere *sostanzialmente definitivo* con conseguente identificazione della fase d'urgenza con la fase ordinaria del procedimento. Il Pretore, dunque, non dovrà svolgere alcuna indagine né sul *fumus* né sul *periculum* (non essendo configurabile, come è stato osservato, una autonoma fase ordinaria) ma soltanto sul « *bonum jus*, ovverossia verificare se il soggetto è titolare del diritto e lo ha esercitato nei prescritti limiti di contenuto ed estensione; e, nel contempo, verificare che non vi siano violazioni — non importa se macroscopiche o lievi, giacché la legge non discrimina — degli obblighi imposti al direttore (collocazione, estensione, forma) »¹².

In questa ricostruzione, pertanto, il richiamo al rito dell'art. 700 cod. proc. civ. risulta evidentemente funzionale alle esigenze di rapidità derivanti proprio dalla natura « effimera » del diritto di rettifica.

L'orientamento che attribuisce al rinvio operato dall'art. 42 legge 416/1981 all'art. 700 cod. proc. civ. carattere meramente formale, con conseguente preclusione al giudice adito di accertare i presupposti sostanziali propri della misura cautelare innominata, risulta meritevole di accoglimento sulla base di un'altra argomentazione. L'istituto della rettifica, come si è già avuto modo di osservare, risponde alla esigenza di consentire al soggetto cui si riferiscono le notizie divulgate, di prospettare la propria verità in funzione di correzione-completamento delle notizie medesime. La funzione della rettifica, così come è stata disciplinata dal legislatore, non è quella di ristabilire la verità *obiettiva* ma piuttosto quella di mostrare una possibile diversa *interpretazione personale* dei fatti, consentendo così il dialogo tra *mass media* e collettività. L'art. 8 legge 47/1948, in altri termini, rende esercitabile la facoltà di esigere la pubblicazione della propria verità sulla base di una valutazione *discrezionale* della notizia da parte del soggetto ivi coinvolto. Il predetto articolo, pertanto, rimettendo al soggetto interessato, e *solo a lui*, la valutazione delle notizie sotto il profilo della contrarietà a verità e della idoneità a ledere la sua dignità ha escluso che il soggetto tenuto a pubblicare il testo rettificatorio possa sindacare la verità o la falsità della notizia ovvero la sua idoneità a ledere l'altrui reputazione¹³. Parimenti il Pretore adito ex art. 700 cod. proc.

¹¹ V. ZENO-ZENCOVICH, *Il « nuovo » diritto di rettifica: Parlamento mi fè, disfece mi Pretore*, cit., p. 473.

¹² V. nota precedente.

¹³ Sui poteri del direttore responsabile in ordine alla valutazione delle richieste di

rettifica pervenutegli v. P. LAX, *op. cit.*, p. 126 con ampi richiami di dottrina e giurisprudenza. Sui pericoli derivanti dall'attribuzione di un sindacato di merito al direttore responsabile v. E. ROPPO, *op. cit.*, p. 467 ss.

civ. — in caso di omessa pubblicazione della rettifica o violazione delle modalità previste dall'art. 8 commi 2, 3 e 4 dovrà limitarsi ad accertare:

a) se la notizia riguarda il soggetto che chiede la rettifica; b) se quest'ultimo ha inviato la richiesta stragiudiziale al direttore responsabile del periodico; c) se la rettifica è pertinente, cioè se si riferisce alla notizia divulgata ritenuta lesiva della dignità o contraria a verità; d) se la rettifica è continente non suscettibile, cioè, di avere come conseguenza l'esercizio dell'azione penale; e) se rispetta le modalità formali prescritte dalla legge¹⁴. Conseguentemente, il Pretore potrà emanare soltanto un provvedimento dal contenuto *tipizzato* costituito dall'ordine di pubblicare la comunicazione formulata dal richiedente¹⁵.

I sostenitori dell'orientamento *de quo* ritengono superabile il problema della rettifica futile o pretestuosa osservando che essa è comunque utile ai lettori poiché consente loro di conoscere il punto di vista dell'interessato. In questa ricostruzione, pertanto, spetta alla collettività dei lettori e non al giudice valutare se la rettifica sia « vera » o meno oppure se sia futile o pretestuosa¹⁶.

È stato giustamente osservato, inoltre, che la tesi secondo la quale il giudice deve valutare la richiesta della rettifica sotto il profilo della fondatezza, della verità e della suscettibilità in concreto delle espressioni diffamatorie a ledere l'altrui reputazione finisce per « confondere rettifica e diffamazione, scambiando una forma di partecipazione all'attività informativa espressamente prevista dalla legge..., per una azione di condanna riferita ad una pretesa aggressione alla propria sfera personale o patrimoniale »¹⁷.

Risulta interessante, a questo punto, soffermarsi su un altro aspetto problematico che emerge dal provvedimento pubblicato: il rimedio *ex art. 700 cod. proc. civ.* può essere adoperato per la pubblicazione di un comunicato, in *alternativa* od in *concorrenza* alla rettifica, contenente espressa e formale smentita di una notizia già pubblicata? In altri termini, il soggetto che si vede attribuire da un giornale atti o pensieri lesivi della sua dignità o contrari a verità può — oltre a richiedere la rettifica secondo le modalità previste dall'art. 8 commi 2, 3 e 4 — rivolgersi *direttamente* al giudice ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ. affinché accerti e dichiari il carattere offensivo o contrario a verità delle notizie pubblicate?

¹⁴ In argomento v. A. FIGONE, *Inadempimento alla richiesta di rettifica e ricorso al Pretore*, in *Giust. civ.*, 1986, p. 403; V. ZENO-ZENOVICH, *Tendenze restrittive in tema di diritto di rettifica*, in questa *Rivista*, 1985, p. 705; in giurisprudenza v. Pret. Milano, 26 maggio 1986, *ibidem*, 1986, p. 940. Per un'ampia trattazione delle diverse posizioni v. P. LAX, *op. cit.*, p. 135 ss.

¹⁵ Trib. Roma, 2 ottobre 1989, in *Giust. civ.*, 1990, p. 237 con nota di A. GIUFFRIDA; *contra*: Pret. Tivoli, 12 dicembre 1989, in questa *Rivista*, 1990, p. 569 con nota adesiva di V. RICCIUTO; il provve-

dimento ha imposto la pubblicazione del testo rettificatorio con modalità diverse da quelle previste dall'art. 8 legge 47/1948. Per la possibilità di chiedere al giudice adito *ex art. 700 cod. proc. civ.* provvedimenti diversi dall'ordine di pubblicazione della rettifica v. *infra*.

¹⁶ G. CORASANITI, *Diritto di accesso, diritto di rettifica*, impresa di informazione, *cit.*, pp. 123-125.

¹⁷ G. CORASANITI, *Nuova luce sul diritto di rettifica: spunti di riflessione in margine alle più recenti posizioni della giurisprudenza*, *cit.*, p. 1037.

L'assenza di un orientamento giurisprudenziale univoco¹⁸ ha indotto la dottrina ad interrogarsi sulla questione. Alcuni autori¹⁹ hanno giustamente sottolineato la non esaustività della rettifica sulla base delle seguenti argomentazioni:

a) la misura della rettifica è prevista soltanto per la stampa e la radio-televisione²⁰, pertanto per gli altri mezzi di informazione il ricorso all'art. 700 cod. proc. civ. risulta essere l'unico rimedio azionabile;

b) l'inevitabilità del rimedio cautelare innominato sembra innegabile con riferimento, inoltre, alle informazioni che non si riferiscono al soggetto ma ai suoi prodotti²¹;

c) la rettifica è un diritto soggettivo autonomo rispetto ad altri diritti (identità personale, reputazione) che eventualmente possono subire una lesione in seguito ad una pubblicazione: per questi diritti il ricorso ad altre forme di tutela risulta inevitabile. Riflettiamo, ad esempio, sull'ipotesi in cui un soggetto ritiene che la notizia diffusa sul suo conto sia non soltanto falsa ma anche in grado di ingenerare nel pubblico dei lettori un giudizio, oltre che errato, deteriore: in tal caso il soggetto potrebbe avere interesse ad ottenere un provvedimento che accerti la falsità e la idoneità lesiva della notizia pubblicata. Risulta agevole, pertanto, comprendere l'utilità del rimedio di cui all'art. 700 cod. proc. civ. tutte le volte in cui lo strumento tipico della rettifica appaia insufficiente o inadatto a salvaguardare l'identità e/o la reputazione di un soggetto²². In particolare si è osservato che la rettifica costituisce un rimedio sufficiente qualora il singolo ritenga di essere soddisfatto sol perché il pubblico dei lettori sia venuto a

¹⁸ Si sono pronunciate per l'ammissibilità: Pret. Roma, 6 maggio 1974, in *Dir. radiodiff.*, 1975, p. 271; Pret. Roma, 2 giugno 1980, in *Giur. merito*, 1981, p. 1267; Pret. Roma, 29 giugno 1985, in *Temì Romana*, 1985, p. 100; Pret. Napoli, 20 maggio 1986, in questa *Rivista*, 1986, p. 939; Pret. Milano, 26 maggio 1986, *ibidem*, 1986, p. 941; Pret. San Pietro Vernotico, 8 settembre 1986, *ibidem*, 1986, p. 944; Pret. Napoli, 30 giugno 1988, *ibidem*, 1988, p. 865. *Contra*: Pret. Roma, 29 settembre 1989, in questa *Rivista*, 1990, p. 573; Pret. Roma, 19 gennaio 1990, *ibidem*, 1990, p. 571; nel caso di specie era stato chiesto al direttore del giornale di smentire egli stesso la notizia pubblicata, il Pretore ha giustamente respinto la domanda non essendo previsto nel nostro ordinamento l'obbligo di smentire dichiarazioni successivamente rivelatesi false; Pret. Roma, 14 febbraio 1992, *ibidem*, 1992, p. 875.

¹⁹ V. ZENO-ZENCOVICH, *I rimedi alternativi o concorrenti all'istituto della rettifica*, cit., p. 945 ss.; V. RICCIUTO, *Diritto di rettifica e art. 700 cod. proc. civ.: conferme e tendenze restrittive in alcuni recenti provvedimenti pretorili*, in questa *Rivista*, 1990, p. 578 ss.

²⁰ V. art. 10 commi 2, 3 e 4 legge 6 agosto 1990, n. 223, per un commento alla legge ed, in particolare, sui rischi connessi al sistema del doppio binario (Garante/A.g.o.) introdotto dalle disposizioni *de quo* v. V. ZENO-ZENCOVICH, *La disciplina del diritto di rettifica nella nuova legge radiotelevisiva*, in questa *Rivista*, 1990, p. 847; in argomento v. G. CORASANITI, *La rettifica delle trasmissioni radiotelevisive tra tutela giurisdizionale, tutela amministrativa ed il problema delle notizie di rilievo internazionale*, *ibidem*, 1992, p. 515.

²¹ Per l'accoglimento, nell'ambito della concorrenza sleale, della richiesta di pubblicare il provvedimento inibitorio v. Pret. Roma, 12 settembre 1978, in *Foro. it.*, 1978, p. 2342 con nota di R. PARDOLESI.

²² Cfr. P. LAX, *op. cit.*, p. 97, l'autore ritiene che l'art. 700 cod. proc. civ. pur non costituendo una *alternativa* alla rettifica *concorre* con essa nell'eventualità in cui l'illecito denunciato venga prospettato dal ricorrente come lesivo non soltanto dell'interesse sostanziale connesso alla rettifica ma anche di altri interessi comunque inerenti ai diritti della personalità. In argomento v. anche A. FIGONE, *Tutela dell'identità personale*, in *Giur. merito*, 1981, p. 1270 ss.

conoscenza del « suo punto di vista »; il ricorso *ex art. 700 cod. proc. civ.*, invece, risulta appropriato se la lesione dell'interesse del soggetto è riparabile (a giudizio del soggetto medesimo) soltanto con una pronuncia giurisdizionale che accerti e dichiari la falsità delle notizie e/o la loro idoneità lesiva della reputazione²³.

È interessante osservare che la tesi della cumulabilità della rettifica con il rimedio processuale codicistico sembra trovare conferma in una pronuncia della Corte di Cassazione²⁴ secondo la quale in presenza di comportamenti lesivi del diritto all'identità personale il soggetto può esperire una pluralità di azioni tra loro cumulabili in sede civile: azione inibitoria del comportamento lesivo, azione risarcitoria *ex art. 2043 cod. civ.*, azione *ex art. 7 cod. civ.* tendente ad ottenere la pubblicazione della sentenza che accolga la domanda ed altresì azione tendente ad ottenere, in via stragiudiziale o, all'occorrenza, in via giudiziaria, la pubblicazione della rettifica ai sensi dell'art. 42 legge 416/1981.

Il ricorso *diretto ex art. 700 cod. proc. civ.* dà impulso ad un procedimento *sostanzialmente* diverso da quello finalizzato alla pubblicazione coattiva della rettifica *ex art. 8 comma 5 legge 47/1948*. Il giudice adito, infatti, non dovrà attenersi ai limiti sostanziali e formali indicati dalla normativa sulla rettifica potendo così modellare il provvedimento alle esigenze del caso concreto (sia per quanto concerne il contenuto del testo di cui viene ordinata la pubblicazione che in ordine alla forma, lunghezza, pagina del periodico, posizione nell'ambito di quest'ultima) e potendo giungere anche alla inibizione della ulteriore diffusione dell'articolo.

In relazione alla necessità di accertare il *fumus* della falsità/idoneità lesiva della notizia è necessario precisare la necessità di un minimo di *contraddittorio*. Non può essere condiviso, pertanto, l'orientamento giurisprudenziale²⁵ che ha riconosciuto strumento idoneo a limitare il danno derivante dalla diffusione di notizie false e lesive l'ordine di pubblicazione di un decreto di smentita emesso *inaudita altera parte*. Al riguardo, infatti, è stato osservato che « mentre per la richiesta di rettifica il semplice requisito della subiettiva valutazione della falsità fa sì che siano sufficienti i soli elementi portati dal richiedente per legittimare il provvedimento, laddove il controllo deve essere più specifico, l'assenza del destinatario dell'ordine pare lesiva dei suoi diritti e delle sue garanzie di difesa »²⁶.

È opportuno, a questo punto, verificare in che misura le conclusioni esposte (carattere formale del rinvio operato dall'art. 8 comma 5 legge 47/1948 all'art. 700 cod. proc. civ. e possibilità di un ricorso *diretto ex art. 700 cod. proc. civ.*) hanno trovato corrispondenza nella decisione pubblicata.

Il Pretore di Scalea si uniforma alla tesi del rinvio meramente formale all'art. 700 cod. proc. civ. affermando la necessità della richiesta di retti-

²³ Così G. ARCESE, *Riflessioni sull'autonomia dell'identità personale*, in *Rass. dir. civ.*, 1985, p. 241 ss.

²⁴ Cass., 22 giugno 1985, sent. n. 3769, in *Dir. aut.*, 1986, p. 315.

²⁵ Cfr. Pret. Napoli, 20 maggio 1986,

cit.; Pret. San Pietro Vernotico, 8 settembre 1986, *cit.*

²⁶ V. ZENO-ZENCOVICH, *I rimedi alternativi o concorrenti all'istituto della rettifica*, *cit.*, p. 947.

fica al direttore del giornale prima di agire *ex art.* 700 cod. proc. civ. (la preventiva richiesta stragiudiziale di rettifica si configura, così, come *condizione dell'azione* introdotta dall'art. 42 legge 416/1981, norma che, dunque, secondo il provvedimento in esame ha rinviato soltanto al rito disciplinato dagli artt. 700 ss. cod. proc. civ. e non anche alle condizioni sostanziali) e la irrilevanza dell'accertamento del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Il provvedimento *de quo*, peraltro, presta il fianco ad una obiezione per quanto concerne la possibilità di un ricorso diretto *ex art.* 700 cod. proc. civ. per ottenere la pubblicazione di un provvedimento di smentita. Si legge, infatti, nella decisione in epigrafe «ritiene il Pretore che nel caso di specie l'ordine di pubblicazione della presente ordinanza sia incompatibile con il carattere sommario della cognizione... la sommarietà della cognizione impedisce di attribuire all'accertamento giudiziale quel connotato di verità processuale e di intangibilità che solo giustifica una divulgazione... non giova ai ricorrenti dare pubblicità ad un accertamento sommario e strumentale...»

Al riguardo si deve osservare che, allorquando ad un soggetto vengono attribuiti fatti contrari a verità che ledono la sua reputazione (nel caso di specie alcuni quotidiani avevano definito gli attori come clan di camorristi *ex cutoliani*) egli ha interesse a che vengano immediatamente smentiti i fatti stessi. L'interesse a ristabilire la verità ha, in altri termini, natura «*effimera*» (sul punto v. *supra*). Nella ipotesi di richiesta di pubblicazione coattiva della rettifica *ex art.* 8 comma 5 legge 47/1948, come già è stato osservato, procedura d'urgenza e procedura ordinaria si identificano: che utilità avrebbe per il ricorrente un giudizio di «cognizione piena» a distanza di molto tempo e, soprattutto, cosa potrebbe chiedere l'attore se non la pubblicazione della rettifica?²⁷.

Ora, queste considerazioni formulate con riferimento alla richiesta di pubblicazione coattiva della rettifica sembrano essere valide anche nella ipotesi di un ricorso diretto *ex art.* 700 cod. proc. civ. proposto per ottenere un provvedimento che statuisca l'infondatezza delle asserzioni contenute in un periodico. Anche in tal caso, infatti, il soggetto ha interesse ad una tempestiva smentita poiché un provvedimento troppo distante dalla pubblicazione sarebbe certamente *inutiliter datum*.

La finalità cautelare — impedire cioè che il fatto dannoso, consistente nella pubblicazione, produca ulteriori conseguenze per il ricorrente — sembra poter essere soddisfatta soltanto attraverso un giudizio fondato sul *fumus* della fondatezza della pretesa attrice e sul *periculum* di un danno ulteriore grave ed irreparabile.

La sommarietà del giudizio, peraltro, sembra poter trovare «attenuazione» nel contraddittorio tra le parti, fase che il giudice adito giammai deve tralasciare. In particolare rivestono rilievo preminente, oltre alle dichiarazioni del soggetto ricorrente, le argomentazioni che il direttore responsabile può fornire sulla base (anche) delle ricerche che il giornalista, autore dell'articolo, ha svolto (o che avrebbe dovuto svolgere).

Il procedimento così instaurato, lungi dal configurarsi come mero stru-

²⁷ Per queste osservazioni V. ZENO-ZENCOVICH, *Il «nuovo» diritto di rettifica:*

Parlamento mi fè, disfecemi Pretore, cit., p. 473.

mento per ottenere la « condanna » del direttore²⁸ a pubblicare un comunicato rettificatorio, può davvero diventare un momento prezioso per ristabilire la verità nel quadro della esigenza irrinunciabile della completezza e della obiettività della informazione giornalistica.

MARIA GABRIELLA LODATO

²⁸ Non sono mancate decisioni che hanno ricollegato l'emanazione del provvedimento d'urgenza all'accertamento della colpa nella diffusione, v. Pret. Milano, 26 maggio 1986, *cit.*; in questo orientamento

si può constatare, purtroppo, la tendenza dei giudici cautelari a trasformare la loro cognizione sommaria in una di merito travalicando le loro funzioni.